

non sia avversata da coloro che riguardano non agli individui, ma al complesso dell'armata.

Il deputato Quaglia vorrebbe poi introdurre il suo emendamento per timore che, mancando gli ufficiali abbastanza distinti da meritare un avanzamento, il Governo non promuova gli ufficiali anziani. Io gli osserverò che questa è una supposizione affatto gratuita, giacchè in primo luogo i proposti sono sempre superiori al bisogno, e secondariamente i capi di corpo, quando non vedono un individuo che sia assolutamente superiore agli altri, propongono a preferenza gli anziani, per timore di commettere un'ingiustizia; cosicchè lo scopo propostosi dal deputato Quaglia sarebbe egualmente raggiunto.

Io prego per conseguenza la Camera di non accettare quest'emendamento.

QUAGLIA. Poichè i principii emessi dal signor ministro della guerra sono conformi ai miei, io nutro fiducia che egli ne procurerà l'attuazione; epperchè ritiro il mio emendamento.

(Il deputato Demartinel presta giuramento.)

PRESIDENTE. Si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge. Nello stesso tempo i signori deputati sono pregati a deporre la loro scheda per condurre a compimento la Commissione sulla Cassa dei depositi e prestiti. I deputati che nella precedente votazione ottennero maggiori voti furono i signori Lanza e Brignone; dovrà quindi aver luogo ballottaggio fra questi due.

Risultamento della votazione del progetto di legge:

Presenti	104
Votanti	103
Maggioranza	53
Voti favoravoli	86
Voti contrari	17
Si astenne	1

(La Camera adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
CESSIONE DELL'ARSENALE DI NIZZA AL MUNI-
CIPIO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la cessione dell'antico arsenale militare di Nizza al municipio per erigervi un deposito doganale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 313.)

Darò lettura dell'articolo unico:

« È approvata la convenzione passata tra il Ministero delle finanze ed il municipio di Nizza in data del 22 ottobre 1853 per la cessione in proprietà allo stesso municipio del fabbricato già inserviente d'arsenale marittimo in quella città, onde essere destinato ad uso di deposito doganale, mediante il prezzo stabilito di lire 30,000 da pagarsi alle finanze dello Stato fra il termine di anni cinque, in rate eguali di lire 10,000 caduna, a cominciare dal 1854, e mediante l'adempimento delle altre condizioni stipulate nella convenzione anzidetta inserita nella presente legge. »

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola interrogo la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo.

Se niuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo testè letto.

MELLANA. La pregherei di dar lettura della convenzione.

PRESIDENTE, ne dà lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 314.)

Metto ai voti l'articolo unico di cui diedi testè lettura.

(È adottato.)

Do lettura del risultato della ballottazione per la nomina definitiva del commissario per la Cassa dei depositi e prestiti.

Il deputato Lanza voti 58, il deputato Brignone 50.

Il deputato Lanza resta quindi proclamato commissario della detta Cassa dei depositi e prestiti.

Si procede allo scrutinio segreto della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	98
Votanti	97
Maggioranza	50
Voti favorevoli	89
Voti contrari	8
Si astenne	1

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA
SANITARIA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla modificazione delle tasse sanitarie per i bastimenti che approdano nei porti dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 287.)

Il signor ministro accetta gli emendamenti fatti dalla Commissione?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Li accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta; se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Tutte le navi nazionali o forestiere, eccettuate quelle di cui è cenno all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1852, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

« Le navi a vela od a vapore che abbiano toccato la Turchia Asiatica od Europea, l'Egitto, la Siria, o le isole dello Impero ottomano, e quelle che provengono dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuate i possedimenti del Marocco ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagano per ogni tonnellata *quaranta centesimi*.

« Ogni altra nave proveniente dall'estero paga per ogni tonnellata *venti centesimi*.

« I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri, eccettuate i luoghi accennati al secondo paragrafo di questo articolo, pagano *centesimi cinque* per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero; fermo ciò che è ordinato nell'ultimo alinea dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1851.

« Quei piroscafi i quali procedendo da porti esteri in corso regolare di corrispondenza abbiano una durata ordinaria di navigazione non maggiore di dodici ore possono contrarre abbonamenti per sei mesi, o per un anno in ragione di *cinquanta centesimi* per tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei viaggi loro.